

Publicato il 19/01/2024

N. 00973/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15173/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15173 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi
in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della delibera del Consiglio dell'ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione n. -OMISSIS-, adottata nell'adunanza del 14 settembre 2022
(Fasc. ANAC n. -OMISSIS-) e comunicata al ricorrente -OMISSIS- il 22
settembre 2022, ad oggetto "Ipotesi di violazione dell'art. 3 del d.lgs. n.

- 39/2013 nel conferimento di due incarichi dirigenziali nell'ambito del -OMISSIS-”;
- 2) della “relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)”, di estremi e di contenuto ignoti, conosciuta solo in quanto menzionata nella delibera di cui al punto che precede;
- 3) della nota dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio 2022, ad oggetto “comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza relativo a possibili ipotesi di violazione del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento di due incarichi da parte del -OMISSIS-”;
- 4) di ogni altro atto comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza Tribunale di -OMISSIS-, -OMISSIS-, l'ing. -OMISSIS- – rispettivamente dirigente dell'area tecnica e dell'area amministrativa del -OMISSIS- – sono stati condannati alla reclusione per 1 anno ed 8 mesi, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per un anno, per il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.
2. Con nota 2 agosto 2021, il RPCT del -OMISSIS- ha comunicato ai due soggetti destinatari della condanna in primo grado l'avvio del procedimento di inconferibilità dei rispettivi incarichi ex art. 15, d.lgs. n. 39/2013, osservando che la «condanna, anche se non definitiva e con pena sospesa, configura una delle ipotesi di insorgenza di inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 39/2013».

3. Con provvedimento del 10 novembre 2021, n. 12796, il RPCT del -OMISSIS- – dopo aver acquisito gli scritti difensivi degli interessati e dopo aver ottenuto un parere *pro veritate* da un professionista esterno alla p.a. – ha archiviato il procedimento di inconferibilità avviato «*non ravvisando i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, d.lgs. n. 39/2013*».

4. A seguito di segnalazione ricevuta in data 27 gennaio 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione – con nota 22 febbraio 2022, prot. n. -OMISSIS- – ha chiesto al RPCT del -OMISSIS- informazioni sulla vicenda.

5. Con nota del 20 aprile 2022, il RPCT del -OMISSIS- ha riscontrato la richiesta dell'Autorità, trasmettendo tutta la documentazione relativa alla vicenda, ivi compreso il parere *pro veritate* sulla base del quale aveva adottato il provvedimento di archiviazione (nel quale era sostenuto che «*l'art. 3, del d.lgs. n. 39/2013, letto in combinato disposto con l'art. 166 c.p., non autorizz[er]a l'effetto ostativo al conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione qualora la pena sia condizionalmente sospesa*»).

6. Con nota del 20 maggio 2022, l'ANAC ha comunicato al -OMISSIS- (e per suo tramite agli interessati) l'avvio di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 16, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 12 del Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (d'ora in poi anche “Regolamento”).

7. Con nota del 20 giugno 2022, il -OMISSIS- ha inviato le proprie deduzioni all'ANAC con le quali:

- ha insistito nell'affermare che la sospensione condizionale della pena cui i dott. -OMISSIS- erano stati condannati per abuso di ufficio impediva di dichiarare l'inconferibilità ex art. 3, d.lgs. n. 39/2013;
- ha notato che in ogni caso il periodo di inconferibilità sarebbe dovuto decorrere dal -OMISSIS-;
- ha sostenuto che l'Autorità non avrebbe potuto invadere l'autonomia del RPCT e avrebbe dovuto gravare il provvedimento di archiviazione disposto

da quest'ultimo innanzi al giudice amministrativo.

8. Nelle more della definizione del procedimento di vigilanza da parte dell'Autorità, con provvedimenti adottati nel mese di agosto 2022, il -OMISSIS- ha accertato l'intervenuta decorrenza del periodo di inconferibilità ex art. 3, d.lgs. n. 39/2013 e ha confermato l'ing. -OMISSIS- nei rispettivi incarichi.

9. Con delibera 14 settembre 2022, n. -OMISSIS- l'ANAC – dopo aver ricordato quanto chiarito dalla sentenza Consiglio di Stato, V, n. 126/2018 sulla natura del potere di vigilanza – ha deliberato *«l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 degli incarichi dirigenziali conferiti ai dott. -OMISSIS- e la conseguente nullità dei relativi atti di conferimento dei contratti, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, rimettendo al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. n. 39/2013 ..., la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie»*.

A sostegno della propria decisione, l'Autorità ha evidenziato:

- che *«il periodo di inconferibilità individuato dall'art. 3, d.lgs. n. 39/2013 – come affermato nella delibera Anac n. 1292 del 23 novembre 2016 e riconfermato dalla delibera Anac n. 1201 del 18 dicembre 2019 – non si configura come una misura sanzionatoria di natura penale o amministrativa, quanto piuttosto come uno strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione, preposto al soddisfacimento di particolari esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto condannato presta servizio e pertanto esso si applica anche nei confronti del dipendente che abbia riportato una condanna penale la cui pena sia stata sospesa ex art. 166 c.p.»* e che tale impostazione aveva ritenuto l'avallo della giurisprudenza amministrativa in alcune pronunce rese proprio con riferimento alla vicenda in esame (-OMISSIS-);

- che il periodo di inconferibilità, pari ad un anno, applicabile nel caso di specie ex art. 3, d.lgs. n. 39/2013, sarebbe iniziato a decorrere dalla data di accertamento dell'inconferibilità da parte dell'ANAC (ovverosia *«dalla data di adozione della presente delibera»*), tenuto conto che già con delibera ANAC n.

445/2020 era stato affermato che *«nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconfiribile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo»* e che *«il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconfiribile»*.

10. Con l'atto introduttivo del giudizio, il -OMISSIS- ha impugnato la delibera ANAC 14 settembre 2022, n. -OMISSIS-, articolando avverso la stessa quattro motivi di diritto.

10.1. Con il primo motivo ha lamentato l'illegittimità della delibera n. -OMISSIS-/2022 per *«violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 15, 16, 17 e 18 d. lgs. n. 39/2013; [nonché per] carenza di potere “in concreto” [ed] eccesso di potere (falso presupposto, irragionevolezza, sviamento)»*, sostenendo – in sintesi – che ANAC potrebbe esercitare il proprio potere di vigilanza ex art. 16, d.lgs. n. 39/2013 solo nell'ipotesi di inerzia da parte del RPCT dell'amministrazione e che quindi, nel caso di specie, l'adozione del provvedimento di archiviazione da parte del RPCT – non contestato da Anac in sede giurisdizionale – precludeva in radice all'Autorità di adottare la delibera oggetto di gravame.

10.2. Con il secondo motivo di ricorso ha contestato la decisione dell'Autorità per *«violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 15, 16, 17 e 18 d. lgs. 39/2013 [e per] eccesso di potere (falso presupposto a travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, difetto di adeguata istruttoria)»*, affermando – in sintesi – che l'Autorità aveva errato nel ritenere che il *dies a quo* del periodo di inconfiribilità decorresse dalla data di adozione della delibera gravata.

10.3. Con il terzo motivo di gravame ha lamentato l'illegittimità dell'atto adottato dall'ANAC per *«violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 15, 16, 17 e 18 d. lgs. 39/2013 [e] degli artt. 7, 12 e 17 del Regolamento Anac del 29 marzo 2017 (“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”); [nonché per] decadenza dal potere; violazione del giusto procedimento [ed] eccesso di potere (falso presupposto, difetto istruttorio e di motivazione, sviamento)»*, notando che l'ANAC aveva inviato la comunicazione di avvio del

procedimento di vigilanza ex art. 16, d.lgs. n. 39/2013 oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 12 del suo Regolamento in materia.

10.4. Con il quarto motivo hanno contestato il provvedimento dell'Autorità per «*violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 15, 16, 17 e 18 d. lgs. 39/2013 [e] dell'art. 166 c.p. [nonché per] eccesso di potere (falso presupposto, difetto istruttorio e di motivazione, sviamento)*», osservando che l'Autorità resistente aveva errato a reputare irrilevante, ai fini dell'inconferibilità ex art. 3, comma 1, lett c), d.lgs. n. 39/2013, che la pena comminata ai dott. -OMISSIS- con la sentenza di condanna era stata condizionalmente sospesa ex art. 166 c.p.

11. In data 9 dicembre 2022, l'Autorità resistente si è costituita in giudizio.

12. Con atto notificato il 17 luglio 2023 e depositato in pari data, parte ricorrente ha avanzato domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

13. Con memoria del 28 luglio 2023, l'Autorità resistente ha spiegato le sue difese e ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

14. Con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, osservando, tra l'altro, che «*le censure dedotte nel ricorso richied[ono] un approfondimento proprio della fase di merito e – a una sommaria delibazione – non appai[ono] suffragate da elementi di evidente fondatezza*».

15. Tale decisione è stata gravata dal ricorrente con ricorso iscritto innanzi al giudice d'appello al r.g. n. -OMISSIS-.

16. Con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione cautelare assunta da questo Tribunale evidenziando che «*prima facie, le ragioni esposte dall'appellante non consent[ono] di superare quanto evidenziato dal primo giudice, tenuto altresì conto dei principi generali esposti nel precedente di Cons. Stato, V, n. 126 del 2018*».

17. Con memoria del 2 novembre 2023, il -OMISSIS- ha insistito nelle proprie posizioni.

18. In data 21 novembre 2023, parte ricorrente ha avanzato istanza di rinvio dell'udienza di trattazione della controversia – fissata per il 5 dicembre 2023 – al fine di attendere l'esito dell'appello avverso la sentenza Tribunale di -OMISSIS-, -OMISSIS- pendente davanti alla Corte di Appello di -OMISSIS-.

19. All'udienza del 5 dicembre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

20. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

21. In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente avuto riguardo al fatto, per un verso, che questo Tribunale ha già evidenziato in sede cautelare la necessità di una celere definizione del merito della controversia *«in ragione degli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nella vicenda»* e che, per altro verso, l'esito del procedimento penale pendente innanzi alla Corte d'Appello di -OMISSIS- non inciderebbe in alcun modo sulla validità della delibera dell'Autorità gravata (la cui legittimità deve essere valutata avuto riguardo allo stato dei fatti al momento in cui la stessa è stata adottata).

22. Ciò premesso, va innanzitutto evidenziata l'infondatezza del primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha sostenuto – in sintesi – che l'Autorità non aveva il potere di adottare gli atti gravati e di superare il provvedimento di archiviazione adottato dal RPCT del Comune.

22.1. A tal proposito, va innanzitutto rilevato che l'Autorità resistente ha adottato la delibera gravata nell'ambito dei poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall'art. 16, d.lgs. n. 39/2013, secondo cui *«l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi»*.

Va poi ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni chiarito che l'atto di accertamento adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 39/2013 è un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti

giuridici, ovverosia che tale atto è *«un'espressione di una valutazione circa il procedimento di conferimento dell'incarico in corso o già concluso»*, precisando che attraverso lo stesso *«l'ANAC accerta, nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione»*; che tale valutazione *«non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimento»*; e che infine – alla luce di quanto previsto dall'art. 17, n. 39/2013 – *«nel caso di incarico già conferito, l'ANAC, ove ritenga violata la legge, accerta la nullità dell'atto di suo conferimento»* (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 126 e – più di recente – 21 agosto 2023, n. 7864).

22.2. Ciò chiarito sulla natura del potere esercitato da ANAC, non v'è dubbio che nel caso di specie l'Autorità avesse – anche in concreto – il potere di adottare l'atto gravato.

Premessa la sussistenza di un generale potere di vigilanza in capo all'Autorità *«sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto»* nell'ambito del quale è possibile per la stessa esercitare *«poteri ispettivi e di accertamento»*, non persuade, infatti, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'Autorità potrebbe esercitare il proprio potere di vigilanza solo in caso di inerzia del RPCT dell'amministrazione.

Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art 15, d.lgs. 39/2013 spetta al RPCT di ogni ente curare nel proprio ambito il rispetto delle disposizioni recate dal d.lgs. 39/2013, è altrettanto vero che l'art. 16 dello stesso decreto – così come correttamente notato nelle difese dell'Autorità – costituisce una sorta di “norma di chiusura del sistema” che attribuisce ad ANAC il potere di vigilare anche sulla corretta applicazione dello stesso art. 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT) e quindi di superare, con i propri atti di accertamento, le eventuali valutazioni errate compiute dai RPCT dei singoli enti (v. in senso analogo Tar Lazio, I, 2 febbraio 2022, n. 1238).

In ragione di quanto sopra, non era quindi ostativo all'esercizio dei poteri di ANAC il fatto che il RPCT del -OMISSIS- avesse archiviato il procedimento

avviato nei confronti dei dott. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 (con un provvedimento che peraltro è stato *medio tempore* annullato con sentenza -OMISSIS-, non impugnata e passata in giudicato).

23. Va parimenti rilevata l'infondatezza del secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha contestato la delibera dell'Autorità nella parte in cui ha affermato che il periodo di inconfiribilità di un anno decorreva dalla data della sua adozione.

Nel caso di specie, infatti, l'Autorità ha correttamente ritenuto di poter applicare il principio stabilito nella delibera ANAC n. 445/2020 secondo cui *«nel computo del periodo di raffreddamento il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconfiribile [e] riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconfiribile»*.

A tal riguardo, va ricordato – in via generale – che la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato la ragionevolezza di tale principio, sottolineando:

- per un verso, che *«la diversa interpretazione della disciplina proposta dal ricorrente non garantirebbe un effettivo allontanamento dagli incarichi dello stesso secondo le intenzioni del legislatore»* (cfr. Tar Lazio, I-quater, 12 ottobre 2022, n. 12999);

- per altro verso, che la nullità prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 39/2013 è una “nullità sanzione” *«che intende colpire con la misura più incisiva e radicale il contrasto tra l'atto di incarico e gli interessi tutelati dalle norme che impongono i divieti di conferimento nelle diverse ipotesi normative, ma che intende non solo sanzionare la scelta dell'amministrazione ma anche perseguire lo scopo di ripristinare (per il noto meccanismo operativo della nullità, che priva l'atto di effetti fin dalla sua adozione) il corretto assetto degli interessi pubblici violati»* e che quindi tale *«nullità ... per raggiungere interamente i suoi scopi, deve comportare, dunque, anche l'effetto di rendere inutile, ai fini del decorso del periodo, il tempo in cui si è svolto l'incarico il cui conferimento era vietato»* (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7869).

Le ragioni che hanno determinato la giurisprudenza ad affermare la ragionevolezza del principio di cui sopra (ovvero la necessità di

un'interpretazione della normativa coerente con la sua *ratio* di garantire l'effettivo allontanamento dagli incarichi degli interessati per il lasso di tempo indicato dal legislatore), impongono di applicare lo stesso (originariamente espresso da ANAC in relazione a ipotesi nelle quali l'incarico inconfiribile era stato attribuito, in violazione dell'art. 7, d.lgs. n. 39/2013, dopo l'insorgenza della causa di inconfiribilità) anche a fattispecie (come quella oggetto del presente giudizio) in cui la causa di inconfiribilità è una condanna sopravvenuta all'incarico.

Chiarito quanto sopra, e osservato che è incontestato che dopo la pubblicazione della sentenza di condanna i dott. -OMISSIS- hanno mantenuto ininterrottamente gli incarichi divenuti inconfiribili (a seguito dell'intervenuta condanna) fino alla data di adozione della delibera ANAC n. -OMISSIS-/2022, l'Autorità non ha errato a fissare la decorrenza del periodo di inconfiribilità *«dalla data di adozione della presente delibera»*.

24. Infondate sono altresì le doglianze spiegate nel terzo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha contestato la tardività dell'avvio del procedimento rispetto al termine previsto dall'art. 12 del Regolamento ANAC in materia.

A tal riguardo deve innanzitutto notarsi che – così come puntualmente dedotto dall'Autorità – se è vero che l'art. 12, comma 2, del Regolamento ANAC prevede che *«il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è di norma 60 giorni»* e che l'art. 7, comma 3, dello stesso Regolamento dispone che *«la segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento»*, è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del testo regolamentare *«è fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità»*.

Ciò premesso, nel caso di specie, deve notarsi che il mancato avvio del procedimento entro il termine di 60 giorni dall'originaria segnalazione

(ricevuta da ANAC in data 27 gennaio 2022) è dipeso dal fatto che il Comune ricorrente non ha risposto tempestivamente alla richiesta di informazioni avanzata dall'Autorità (in data 22 febbraio 2022), provvedendo ad inoltrare all'Autorità i documenti richiesti solo il 20 aprile 2022 (ovvero ben oltre il termine di venti giorni assegnato dall'Autorità).

Del tutto legittimamente, quindi, l'Autorità – acquisita la documentazione necessaria a valutare la segnalazione ricevuta – ha avviato il procedimento di vigilanza entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti da parte del Comune (all'evidenza “sopravvenuti elementi in fatto” rilevanti ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento).

25. Infine, è infondato il quarto motivo con cui parte ricorrente ha sostenuto che le disposizioni di cui all'art. 3, d.lgs. n. 39/2013 non si applicherebbero al caso di specie in ragione della sospensione della pena disposta, ex art. 166 c.p., dalla sentenza Tribunale di -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Parte ricorrente non ha infatti offerto elementi a questo Collegio per discostarsi da quanto affermato dalla giurisprudenza in materia (-OMISSIS-).

È stato, infatti, già evidenziato che:

- il tenore letterale dell'art. 3, d.lgs. n. 39/2013 non consente di accogliere la tesi del ricorrente, in quanto la disposizione fa riferimento a *«condann[e], anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»*, senza distinguere affatto tra pena con il beneficio della sospensione condizionale e pena inflitta senza la concessione di tale beneficio» (cfr. Tar Salerno, II, n. -OMISSIS-);

- è logico che la circostanza che la pena sia stata condizionalmente sospesa non abbia rilievo alcuno *«a fronte di una norma, evidentemente disegnata per preservare i principi d'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa di vertice degli enti (per quel che qui viene in considerazione) locali, nonché chiaramente ispirata alla finalità della prevenzione generale, rispetto ad ulteriori reati, della stessa natura di quelli, per i quali opera l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali, ivi prevista»* (cfr. ancora Tar Salerno, II, n. -OMISSIS-);

- non è decisiva ai fini di una diversa conclusione la disposizione di cui all'art. 166 cpv. c. p. in quanto la stessa prevede che *«la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo ... d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, tranne i casi specificamente previsti dalla legge»* e nel caso di specie *«è proprio la legge, segnatamente il citato d. lgs. n. 39/2013, art. 3, comma 1, lett. a), a prevedere, per l'appunto, l'impossibilità d'attribuire, ai condannati per reati contro la p.a., incarichi amministrativi di vertice, nelle amministrazioni ... locali (vale a dire, per traslato, un "motivo d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici")»* (cfr. sempre Tar Salerno, II, n. -OMISSIS-).

26. Per tutte le ragioni sopra riportate il ricorso è infondato e deve essere respinto.

27. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Autorità resistente nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali e altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone coinvolte nella vicenda.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.